

CORTE COSTITUZIONALE: ordinanza 146/2010 (G. U. 28/04/2010)

Reati e pene - Termine per proporre la querela - Previsione del termine perentorio di tre mesi, anziché di novanta giorni - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Omessa descrizione della fattispecie oggetto di giudizio, con conseguente impossibilità di verificare la rilevanza della questione, e difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - Omessa motivazione in ordine alla violazione dei parametri costituzionali invocati - Manifesta inammissibilità della questione.

- (1) E’ manifestamente inammissibile per difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza la questione di legittimità costituzionale dell’art. 124 c.p., in quanto il giudice a quo omettendo di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio principale, ha precluso ogni possibilità di controllo sulla rilevanza della questione.**

Con l’ordinanza 146/2010, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 124 c.p. in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede il termine perentorio di tre mesi per proporre querela e non quello di novanta giorni.

Il giudice rimettente ha sollevato la questione di costituzionalità con riferimento all’art. 124 c.p., sul presupposto che il termine perentorio di tre mesi per proporre querela avrebbe dovuto essere interpretato in novanta giorni, poiché una diversa interpretazione avrebbe portato “*ad una disparità di trattamento dei soggetti*”, stante la diversa durata dei mesi dell’anno. Al di là di tale apodittica affermazione, l’ordinanza di rimessione non conteneva però alcuna successiva argomentazione sulla non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, non specificando le ragioni a sostegno della sospettata lesione degli artt. 24 e 3 Cost. Inoltre, l’ordinanza non presentava sufficienti indicazioni neanche sul punto della rilevanza della questione, dato che si limitava ad evidenziare soltanto che “*il pubblico ministero [aveva] formulato il capo d’imputazione per il delitto di cui all’art. 612 c.p., non qualificando grave la minaccia di morte*”, senza però alcun riferimento se nel caso di specie la querela fosse stata tardiva proprio in ragione di una diversa durata dei mesi dell’anno e sull’incidenza di questa sulla procedibilità del reato. Tale carenza ha quindi precluso alla Corte ogni possibilità di controllo sulla rilevanza della questione, ossia sul fatto che l’oggetto del giudizio investa una disposizione avente forza di legge di cui il giudice rimettente sia tenuto ad applicare, quale passaggio obbligato ai fini della risoluzione della controversia oggetto del processo principale.

Per questi motivi, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta inammissibilità per difetto di motivazione sia sotto il profilo della non manifesta infondatezza, sia sotto il profilo della rilevanza della questione, citando - tra l’altro - numerosi precedenti giurisprudenziali in merito, che possono costituire una preziosa risorsa per i giudici *a quo* sulla tecnica redazionale dei ricorsi per non incorrere in una censura di manifesta inammissibilità per difetto di motivazione. In particolare,

la Consulta ha richiamato: l'ordinanza n. 32/2008¹, in cui ha sanzionato il fatto che l'autorità giudiziaria rimettente non avesse fornito alcuna motivazione in ordine alle ragioni in base alle quali riteneva violata una determinata disposizione costituzionale; le ordinanze n. 54/2008 e n. 433/2008², in cui ha censurato la carenza assoluta della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio *a quo* o comunque di un elemento "essenziale" di essa e l'ordinanza n. 444/2008³, in cui ha lamentato l'impossibilità di vagliare l'effettiva applicabilità della norma censurata al caso dedotto. Infine, la Corte costituzionale ha richiamato anche l'ordinanza n. 181/2009⁴, come precedente sulla manifesta inammissibilità, per non aver il giudice motivato in alcun modo in ordine ai parametri costituzionali invocati, essendosi limitato a indicare, genericamente, il contenuto degli artt. 3, 24 e 111 Cost.

¹ C. cost. ord. n. 32/2008, in *Dir., immigrazione e cittadinanza*, 2008, fasc. 3, 209, n. CORSI.

² C. cost. ord. n. 54/2008, in *Giur. costit.*, 2008, 811 e C. cost. ord. n. 433/2008, in *Giur. costit.*, 2008, 4893.

³ C. cost. ord. n. 444/2008, in *Giur. costit.*, 2008, 5044.

⁴ Nel caso di specie, il ricorso aveva ad oggetto l'art. 420-bis c.p.p., nella parte in cui non consente al giudice di disporre la rinnovazione della notifica quando appare probabile che l'imputato, pur avendo eletto domicilio presso il difensore, non abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento. La Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità per aver omesso di descrivere la fattispecie concreta, oggetto del giudizio *a quo*, non avendo il giudice specificato quale fosse "il caso in esame" e per non aver indicato i motivi per cui apparisse probabile che l'imputato non avesse avuto conoscenza del procedimento, nonostante "l'avvenuta notifica" presso il domicilio eletto. In particolare, il giudice *a quo* si era limitato a porre in evidenza che, nel caso sottoposto al suo giudizio, apparisse probabile che l'imputato non avesse avuto conoscenza della data dell'udienza, senza però fornire alcuna descrizione delle modalità con cui la notificazione dell'avviso dell'udienza fosse avvenuta. Inoltre, la Corte ha dichiarato la manifesta inammissibilità anche per difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza, non avendo il rimettente in alcun modo motivato in ordine ai parametri costituzionali invocati, essendosi limitato a indicare, genericamente, il contenuto degli artt. 3, 24 e 111 Cost.